

COMUNE DI TARQUINIA

Provincia di Viterbo

REGOLAMENTO

SUI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI I.C.I. DA ATTRIBUIRE AI COMPONENTI DELL'UFFICIO TRIBUTI E AD ALTRO PERSONALE CHE PARTECIPANO ALL'ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO DEI TRIBUTI COMUNALI.

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 15/04/2005 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 21/12/2005.

DISCIPLINA PER L'EROGAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 59, COMMA 1, LETT. P), DEL D. LGS. 446/97 E ALL'ART. 17, LETT. G), DEL CCNL 1/4/1999, A FAVORE DEL PERSONALE DELL'ENTE IMPEGNATO NELL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DI EVASIONE I.C.I.

ART. 1

Ambiti d'applicazione e definizione

1. La presente disciplina ha per oggetto la ripartizione del fondo costituito ai sensi dell'art. 20 del vigente regolamento comunale Ici approvato con delibera di C.C. n 12 del 23/03/1999, come modificato dalla deliberazione del C.C. n. 3 del 20/3/2001, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 662/96 e dell'art. 59, comma 1, lett. p), del D. Lgs. n. 446/97 a favore del personale dell'Ufficio Tributi dell'ente, impegnato nell'attività di accertamento dell'evasione dell'Ici.

2. Ai fini della presente disciplina rientrano nella definizione di «uffici tributi» del Comune di Tarquinia le unità organizzative del Servizio “Gestione Entrate Tributarie ed Extratributarie” nonché le unità di personale amministrativo e tecnico, appartenente ad altre unità organizzative dell'ente, eventualmente assegnato anche temporaneamente all'Ufficio Tributi in qualità di collaboratore nell'attività di accertamento dell'evasione dell'Ici.

ART. 2

Destinazione del fondo

1. Il fondo di cui all'articolo precedente è destinato, sulla base dei criteri stabiliti nella presente disciplina, al personale dipendente, o assegnato, anche temporaneamente in qualità di collaboratore, degli uffici tributi del comune di Tarquinia. Tale fondo è ripartito tra il responsabile d'imposta, anche se incaricato di posizione organizzativa, e gli altri dipendenti dell'ufficio con mansioni di accertamento dell'evasione Ici, in proporzione al tempo dedicato all'attività di accertamento e in ragione della responsabilità assunta nelle attività.

ART. 3

Costituzione e quantificazione del fondo per il recupero evasione Ici

1. Il fondo, è normalmente alimentato con l'accantonamento di una quota, da determinarsi annualmente dalla giunta comunale, entro il limite (comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Ente) del 0,266% dell'imposta ordinaria che sarà riscossa nell'esercizio. Dall'importo determinato potrà essere destinato, se ritenuto necessario ed opportuno in virtù dei programmi realizzati e/o degli obiettivi raggiunti, per una quota non inferiore al 10%, all'utilizzazione delle finalità previste dall'art. 20 del vigente regolamento comunale Ici. Il fondo viene liquidato previa rendicontazione da parte del Responsabile del Settore Tributi in riferimento all'attività di verifica tributaria svolta in ragione degli obiettivi programmati.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 in presenza di straordinarie azioni di recupero dell'evasione Ici, il fondo potrà essere alimentato annualmente da una quota, di volta in volta preventivamente stabilita dalla Giunta, delle somme regolarmente accertate nell'anno precedente e altresì non contestate, a seguito dell'emissione di avvisi di liquidazione e accertamento Ici, al netto di sanzioni, interessi e spese di notifica, dedotte eventuali spese derivanti dall'assunzione di personale straordinario e/o dall'attivazione di convenzioni con professionisti o altri enti per l'esecuzione di attività di accertamento di evasione d'imposta.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti verrà predisposto, a partire dall'anno 2005, apposito progetto di innovazione, che verrà proposto, dal Responsabile d'imposta, alla Giunta Comunale per l'indicazione sulle alternative modalità di utilizzo dei commi 1 e 2 e definire l'ammontare del finanziamento.

4. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di attribuiti ai componenti dell'Ufficio Tributi, nonché al personale dell'Ente che partecipi all'attività di verifica e controllo di cui sopra, nell'ambito delle seguenti percentuali:

ANNO 2004:

- responsabile d'imposta (o di procedimento) 25%;
- personale dell'ufficio tributi addetto all'accertamento dal 60% al 63% - da suddividersi in proporzione al tempo dedicato alle attività programmate e in ragione della diversa responsabilità assunta nelle attività;
- collaboratori tecnici 7%, se attivati ai fini degli accertamenti;
- collaboratori amministrativi - contabili (del servizio di protocollazione e spedizione notifiche, ecc.) nella seguente distinzione e ripartizione:
 - 5% nell'ipotesi che il personale coinvolto nella protocollazione e spedizione degli atti di accertamento e di liquidazione ricorra solo parzialmente alla figura del Messo Notificatore per i soggetti irriperibili, sconosciuti e per compiuta giacenza della raccomandata A.R.,
 - ulteriore 3% nell'ipotesi che la notifica degli atti di accertamento e di liquidazione venga realizzata esclusivamente tramite Messo Notificatore per tutti i contribuenti residenti.

DALL'ANNO 2005

- responsabile d'imposta (o di procedimento) 25%;
- personale dell'ufficio tributi addetto all'accertamento almeno il 50% - da suddividersi in proporzione al tempo dedicato alle attività programmate e in ragione della diversa responsabilità assunta nelle attività;
La restante percentuale verrà ripartita tra le restanti figure professionali di dipendenti sulla base della loro effettiva partecipazione al progetto:
 - collaboratori tecnici, se attivati ai fini degli accertamenti;
 - collaboratori amministrativi (del servizio di protocollazione e spedizione notifiche, ecc.) nelle diverse fattispecie:
 - nell'ipotesi che il personale coinvolto nella protocollazione e spedizione degli atti di accertamento e di liquidazione ricorra solo parzialmente alla figura del Messo Notificatore per i soggetti irriperibili, sconosciuti e per compiuta giacenza della raccomandata A.R.,
 - nell'ipotesi che la notifica degli atti di accertamento e di liquidazione venga realizzata esclusivamente tramite Messo Notificatore per tutti i contribuenti residenti.

5. Al responsabile d'imposta (o di procedimento) che collabora anche all'attività di accertamento spetta, oltre alla percentuale d'incentivo destinatagli, anche la quota parte della percentuale destinata al personale dell'ufficio tributi addetto all'accertamento. Se il responsabile d'imposta risulti incaricato di posizione organizzativa, tali emolumenti potranno essere erogati alla fine di ogni anno in aggiunta al compenso che sarà assegnato quale retribuzione di risultato sulla base degli obiettivi raggiunti, anche quindi oltre il limite massimo della retribuzione di risultato, stabilita dall'art. 10, comma 3, del CCNL 31.3.99, cioè del 25% della retribuzione di posizione.

6. Il personale tecnico, per avere diritto alla corresponsione della quota di incentivo, svolge mansioni relative alla determinazione del valore delle aree fabbricabili, all'accertamento catastale

dei beni oggetto di controllo ai fini del presente regolamento e ogni altra indagine di natura tecnica collaterale e connessa al recupero dell'evasione.

7. I collaboratori amministrativi, se necessari, svolgono attività di immissione dati e/o altre mansioni di natura esclusivamente amministrativa comprese anche la notificazione degli avvisi nonché la protocollazione degli atti relativi.

8. La determina di ripartizione e liquidazione dell'incentivo tra gli aventi diritto è di competenza del responsabile del Servizio in cui è ubicato l'Ufficio Tributi, è unica per l'anno di riferimento e, di norma, è perfezionata entro il 30/4 dell'anno successivo.

ART. 4

Ulteriore alimentazione del fondo

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalla seconda parte del comma 3 dell'art. 4 del CCNL del 5/10/2001, entrano altresì nel fondo di cui all'art. 15 del CCNL 1.4.99 le eventuali risorse che, agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996, in sede di Commissione Tributaria, in sede contenziosa, la Commissione stessa decidendo in favore dell'Ente resistente stabilisca anche che le spese di giudizio seguano la soccombenza. Dette risorse entrano nel fondo di cui all'art. 15 del CCNL 1.4.99 per essere destinate ai dipendenti che abbiano curato quel contenzioso, come salario di produttività a fine anno, in aggiunta a quanto sarà stabilito dalle vigenti norme contrattuali in materia a tale titolo.

*_*_*_*_*

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

CCNL DEL 1/4/1999

ART. 15

Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

1. Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del 31.3.1999, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, le seguenti risorse:

k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17

ART. 17

Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

1. Le risorse di cui all'art.15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.
2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per:
 - g) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k).

CCNL del 5/10/2001

Art. 4

Integrazione risorse dell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999

3. La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.

Art. 8

Personale incaricato di posizioni organizzative

1. Le risorse previste dall'art. 4, comma 3, sono destinate anche ad incrementare la retribuzione di risultato del personale incaricato delle posizioni organizzative competenti per materia, anche ad integrazione del limite percentuale massimo stabilito dall'art. 10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999.

DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI

Necessita quindi una specifica disciplina ad hoc per l'erogazione degli incentivi derivanti dall'attività di accertamento di evasione dell'Ici.

Tale disciplina è oggetto di contrattazione decentrata integrativa, poiché individua i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzazione delle risorse previste dalla lett. k) dell'art. 15, comma 1, del Ccnl 1/4/1999.

*_*_*_*_*